

Sportello Unico per le Imprese

Servizio convenzionato tra i Comuni di

Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Colverde, Faloppio, Montano Lucino,
Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Rodero, Ronago, San Fermo d.B., Solbiate, Uggiate Trevano, Valmorea

Sede: Via Roncoroni n. 7, Olgiate Comasco

Tel. 031.990739

sito web: www.suap-olgiatese.it

PEC: suaolgiatese@legalmail.it

Prot. n. SUAP/resp Olgiate Comasco, lì
(numero presente nella trasmissione,
in quanto firmato digitalmente prima della segnatura)

PEC

Spett.le
CAVA BARAGIOLA S.R.L.
cavabaragiola@cenaspec.it
c.a. Sig. VALLI ROBERTO

PEC

Spett.le
Arethusa s.r.l.
arethusa@pec.arethusa-geo.it
c.a. Dott. DOLCI ERMANNO

PEC

Egr. Avv. Pietro FERRARIS
pietroferraris@puntopec.it

PEC

Spett.le
**Regione Lombardia, Direzione Generale
Territorio Lombardia**
*Struttura valutazione ambientale strategica
U.O. tutela e valorizzazione del territorio
Settore territorio e urbanistica
territorio@pec.regione.lombardia.it*

PEC

Spett.le
Regione Lombardia
*settore infrastrutture e mobilità
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it*

PEC

Spett.le
Regione Lombardia
*SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA
mbac-sar-lom@mailcert.beniculturali.it*

PEC

Spett.le
DEMANIO DELLO STATO
agenziademanio@pec.agenziademanio.it

PEC

Spett.le
**Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di
Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese**
mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it

PEC

Spett.le
Provincia di Como,
*Settore pianificazione urbanistica
territorio@pec.provincia.como.it*

PEC

Spett.le
Regione Lombardia

Ufficio territoriale Insubria
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

PEC	Spett.le ANAS spa
PEC	Spett.le Comune di Olgiate Comasco <i>Ufficio tecnico</i> comune.olgiate-comasco@legalmail.it
PEC	Spett.le Comune di Albiolo <i>Ufficio tecnico</i> comune.albiolo@pec.regione.lombardia.it
PEC	Spett.le Comune di Beregazzo Con Figliaro <i>Ufficio tecnico</i> comune.beregazzoconfigliaro@pec.provincia.como.it
PEC	Spett.le Comune di Colverde <i>Ufficio tecnico</i> comune.colverde@legalmail.it
PEC	Spett.le Comune di Faloppio <i>Ufficio tecnico</i> comune.faloppio@pec.provincia.como.it
PEC	Spett.le Comune di Oltrona di San Mamette <i>Ufficio tecnico</i> comune.oltronadisanmamette@pec.it
PEC	Spett.le Comune di Lurate Caccivio protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it
PEC	Spett.le Comune di Solbiate comune.solbiate@pec.provincia.como.it
PEC	Spett.le A.T.S. dell’Insubria, protocollo.generale@pec.asl.como.it
PEC	Spett.le A.R.P.A. distretto di Como, dipartimentocomo.arp@pec.regione.lombardia.it
PEC	Spett.le Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it
PEC	Spett.le

Como Acqua s.r.l.
sportello.utenzeproduttive@pec.comoacqua.it

PEC Spett.le
Autorità di Bacino del Fiume Po'
protocollo@postacert.adbpo.it

PEC Spett.le
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI COMO
com.prev.como@cert.vigilfuoco.it

PEC Spett.le
ENEL DISTRIBUZIONE
eneldistribuzione@pec.enel.it

PEC Spett.le
TELECOM ITALIA
adolomnord@pec.telecomitalia.it

PEC Spett.le
UNIONE INDUSTRIALI
unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it

PEC Spett.le
ANCE
ancecomo@legalmail.it

PEC Spett.le
LEGA AMBIENTE LOMBARDIA
legambiente.lombardia@pec.cheapnet.it

PEC Spett.le
CGIL
cgilcomo@pecgil.it

PEC Spett.le
CISL
cislcomo@pec.cisl.it

PEC Spett.le
UIL
cspcomo@pecert.uil.it

PEC Spett.le
WWF
lombardia@wwf.it

PEC e, p.c.: Spett.le
Associazione "La Natura W!"
lanaturaw@pec.it

Pratica S.U.A.P. n. 06.03/000419 ANNO 2016
Pratica telematica n. 10156390154-28112016-1534
Pratica edilizia O.C. n. 341/2016
Fascicolo ARPA 2018.4.43.114

OGGETTO: Trasmissione verbale della conferenza dei servizi del giorno 11 aprile 2019 con preavviso di parere motivato negativo. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto teso ad ottenere l'autorizzazione per il recupero ambientale dell'area ex Cava Baragiola mediante rimodellamento morfologico e recupero biovegetativo, con riporto di circa 835.000 mc di terreno, sul terreno sito in Comune di Olgiate Comasco (Co), Località C.na Baragiola, foglio n. 9, mappali nn. 4315-4179-4311-1626-4180-4313-4317-4312-4316-4377-4175-1625-4314-4178-4176-786.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

Vista la Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

Visti la D.C.R. n. 351 del 13/3/2007 Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi;

il testo coordinato d.g.r. 761/2010, d.g.r. 10971/2009 e d.g.r. 6420/2007 - modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS; la D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836 - Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Sportello Unico delle Attività Produttive;

dato atto che in data 1/12/2016 con protocollo n. 25184 Cava Baragiola s.r.l. presentava istanza avente ad oggetto “pratica SUAP 06.03.419 - anno 2016, pratica telematica 10156390154-28112016-1534, Valutazione Ambientale Strategica, domanda tesa ad ottenere il provvedimento unico abilitante il recupero ambientale dell'area ex Cava Baragiola mediante rimodellamento morfologico e recupero biovegetativo con riporto di circa 835.000 metri cubi di terreno sul terreno sito in Comune di Olgiate Comasco - località Cascina Baragiola, foglio 9, mappali 4315, 4179, 4311, 1626, 4180, 4313, 4317, 4312, 4316, 4377, 4175, 1625, 4314, 4178, 4176, 786”

Preso atto che ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.12/2005 è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento di assoggettabilità a VAS con Convocazione della Conferenza dei Servizi in data 04.05.2017;

In data 20.06.2017 prot. 001366 è stato adottato decreto di assoggettabilità a VAS.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 06.02.2017, pubblicata sul sito internet del Comune di Olgiate Comasco, sull'albo pretorio e sul sito dedicato alla VAS della Regione Lombardia, con la quale:

- è stato avviato il procedimento di VAS;

- sono stati individuati l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente, rispettivamente nel Dott. Massimiliano Travagliati Responsabile Suap e Geom. Gualtiero Ambrosoli Responsabile area Edilizia Privata e Urbanistica;

- sono stati individuati gli enti territorialmente interessati ed i soggetti competenti in materia ambientale;

Dato atto che il 04.05.2017 si è svolta presso la Sala Consiliare della sede comunale la prima seduta di Conferenza di valutazione e visto il relativo verbale;

Richiamato l'avviso di messa a disposizione del Rapporto Ambientale del 20.11.2018, pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito comunale e sul SIVAS;

Rilevato che nei termini assegnati per la presentazione di osservazione da parte del pubblico sono pervenute osservazioni all'Autorità procedente, ex art. 14 D. lgs. 152/06 oltre che i contributi e pareri delle seguenti amministrazioni:

Regione Lombardia, Demanio dello Stato, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Provincia di Como, Regione Lombardia- Ufficio territoriale Insubria, Società ANAS spa, E-Distribuzione, Colline Comasche srl, Comune di Olgiate Comasco, Comune di Lurate Caccivio, Comune di Colverde, Comune di Oltrona San Mamette, A.T.S. dell'Insubria, A.R.P.A. distretto di Como, Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS), Como Acqua s.r.l., Associazione "La Natura W!", Comitato Ambiente di Lurate Caccivio, Associazione Interragire.

Dato atto che nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate il procedimento di VAS si è snodato nelle seguenti sedute: in data 04.05.2017 si è svolta presso la sede comunale Conferenza di Servizi di assoggettabilità a Vas, ed infine in data 11.04.2019 si è tenuta l'ultima seduta della Conferenza di Valutazione;

Visto il relativo verbale integralmente richiamato;

Premesso che

Nel Comune di Olgiate Comasco il Piano cave della Provincia di Como (approvato con D.G.R. VII/728 del 25.02.2003) prevedeva un ambito di recupero RG3, per il quale veniva stipulata tra operatore e Comune apposita convenzione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/98, prodromica al rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della Provincia di Como, Settore Ecologia e Ambiente, di cui alla D.D. 43/A/ECO del 7.12.2006 n. 57107.

L'art. 14, comma 1, lett. f della L.R. 14/98 stabilisce che la domanda di autorizzazione debba contenere *"il progetto delle opere di riassetto ambientale, con le indicazioni dei tempi per le diverse fasi delle opere di recupero, nonché dei materiali utilizzabili e corredato di relazione tecnica contenente il computo estimativo dei costi"*, mentre l'art. 15, comma 1, lett. c, dispone che per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente debba, tra l'altro obbligarsi a *"eseguire a proprie spese, entro il termine dell'attività estrattiva, e secondo le modalità concordate con il comune, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal piano, secondo analitiche previsioni che devono essere contenute nella convenzione medesima"*. Detti obblighi sono assistiti da specifiche garanzie, previste dall'art. 16 della stessa normativa.

A fronte del mancato recupero o riassetto finale dell'area nei termini e dello svolgimento di attività non conformi al progetto, veniva emessa dal Comune ordinanza di sospensione dell'attività estrattiva n. 76/2009 ai sensi dell'art. 20 della L.R. 14/98, confermata e resa definitiva dalla Provincia con

provvedimento dirigenziale n. 42399/91/A/Eco del 27 agosto 2009, che riscontrava “*significative difformità di conduzione della cava rispetto alle prescrizioni del provvedimento autorizzativo*”, con “*inosservanza delle prescrizioni della vigente autorizzazione, il cui mancato rispetto determina effetti negativi sulla regolarità dell’avanzamento delle operazioni di ripristino ambientale dell’area già degradata da scavi passati, introducendo anzi ulteriori criticità che devono essere eliminate riconducendo le attività all’interno dei limiti concessi dall’autorizzazione provinciale...*”, disponendo “*che l’attività estrattiva e le conseguenti operazioni di recupero possano riprendere esclusivamente a seguito dell’avvenuto ripristino, da parte della ditta, dei corretti profili di recupero morfologico dell’ambito di cava, così come previsti dalle tavole allegate all’autorizzazione provinciale succitata, mediante asportazione e ricollocazione del materiale inerte già presente all’interno del sito conferite in eccesso e attraverso il ripristino morfologico delle aree oggetto di scavo non autorizzato.*”

Con sentenza 162/2012, passata in giudicato, il TAR Lombardia Milano accertava che “*la difformità della morfologia delle escavazioni effettuate, confrontata con quella che doveva risultare dal progetto di coltivazione appare confermata*” e che le operazioni di recupero ambientale, come rilevato anche dal CTU, non erano ancora state concluse, confermando la legittimità sul punto dell’ordinanza assunta.

Il ripristino non è stato effettuato, né la fideiussione a garanzia della sua esecuzione d’ufficio da parte dell’ente risulta svincolata.

Cessata la vigenza del piano cave, nell’ambito del PGT vigente il PdR all’art. 18.6 delle NTA ha espressamente previsto per l’ambito in questione - AS3 - la previa conclusione delle opere di recupero ambientale previste dall’autorizzazione provinciale del 2006, conformemente al parere di compatibilità del PGT al PTC reso dalla Provincia di Como con prot. 2938/2014, diretto a evidenziare la necessità di stralcio dal Documento di piano di ogni previsione edificatoria che non fosse preceduta dal completamento delle opere di ripristino ambientale.

E’ seguita da parte dell’operatore la proposta di un recupero dell’ambito diverso da quello previsto dall’autorizzazione originaria e oggetto di diffida, per il cui iter veniva sottoscritta una nuova convenzione, approvata con deliberazione consiliare 4/2016, la quale demandava agli uffici le attività conseguenti di valutazione del progetto, con previsione della necessità di approvazione della Provincia a cui la ditta si impegnava a chiedere “*la variante del recupero ambientale alla base del progetto allegato alla presente convenzione, attuando la procedura tecnico-amministrativa prevista dalla normativa vigente*”.

Rilevato che

Dall’iter complessivo condotto in relazione alla pianificazione esistente il SUAP in variante dell’art. 18.6 delle NTA del P.d.R., all’esito del procedimento al termine della Conferenza tenutasi il 11.04.2019, ai cui verbali si rimanda integralmente, sono emersi i seguenti pareri e contributi critici, sinteticamente riportati.

1- ARPA (nota prot. arpa_mi.2019.0022028 del 12.02.2019 pervenuta in data 12.02.2019 prot. 0003697 e successiva nota prot. arpa_mi.2019.0056343 del 03.04.2019) integralmente richiamate quale parte integrante del verbale della CDS del 11.04.2019) ha, in sintesi, evidenziato la carenza permanente di documentazione e di elementi atti a consentire la valutazione degli impatti ambientali delle opere previste, ed altre criticità: “... Conclusioni: il rapporto ambientale minimizza l’entità degli impatti generati dagli interventi previsti senza effettuarne un’adeguata stima. Lo stesso non ha affrontato e superato le carenze assegnate in sede di verifica di assoggettabilità a VAS e di

conseguenza non è possibile valutare se l'opera genera impatti significati sull'ambiente. Si demanda pertanto all'Autorità Competente d'intesa con l'Autorità procedente la valutazione delle criticità evidenziate in merito al mancato approfondimento delle matrici ambientali Acque sotterranee, Aria e Rumore per la formulazione della decisione finale in merito alla VAS”;

2- Provincia (nota prot. 0005238 del 11.02.2019 pervenuta in data 11.02.2019 prot. n. 0003564 integralmente richiamata quale parte integrante del verbale della CDS del 11.04.2019) ha confermato, in sintesi, la preconditione dell'assolvimento alle obbligazioni di ripristino ambientale portate dall'ordinanza confermata dal TAR con sentenza passata in giudicato con obbligo di ottemperanza dell'ente, ed ha evidenziato criticità irrisolte sotto il profilo della tutela dei valori della rete ecologica e del mantenimento delle aree umide esistenti, idraulico, la presenza di una configurazione viabilistica diversa da quella esistente e inadeguata nel relativo studio, come pure ribadito la necessità che per un nuovo utilizzo dell'area si debba prima dare attuazione alle previsioni di ricomposizione ambientale prescritte dal procedimento sanzionatorio rimasto inadempito: “Si segnala nuovamente che preliminarmente ad ogni atto finalizzato alla ripresa delle attività di ripristino ambientale dovrà essere dato atto dell'ottemperanza delle condizioni poste nell'ordinanza di sospensione lavori e conseguentemente la formale chiusura del relativo procedimento di diffinitività. In relazione al punto 3) del citato parere, il rapporto ambientale chiarisce che la proposta progettuale da attuare mediante procedimento SUAP comporta variante alle N.T.A.

A tal proposito, occorre precisare che la proposta di variante interviene con modifiche sia alla normativa dell'ambito AS3, in particolare viene eliminato il riferimento alla data di approvazione del progetto di recupero ambientale 2006, modificata dalle previsioni della superficie di circa 74.000 metri da restituire a verde ecologico ambientale, conforme all'articolo 11, subordinando la definizione della nuova superficie a quanto stabilito dalla convenzione vigente, allegata alla documentazione trasmessa.Ciò detto, si ritiene che non sia ammissibile l'utilizzo del SUAP quale procedimento finalizzato a modificare e/o attuare previsioni e destinazioni residenziali coinvolte nella modifica di scheda di ambito AS3 Introducendo il riferimento ad una convenzione vigente i cui contenuti non sono noti e neppure desumibili dalla documentazione consegnata non sia possibile valutare gli effetti delle ricadute derivanti dalla sua applicazione, con particolare riferimento alla quantità e alla localizzazione delle superfici destinate. Ciò premesso, si suggerisce di limitare la modifica alla normativa del P.G.T. vigente provvedendo allo stralcio del solo riferimento all'autorizzazione della Provincia del 2006 che ripropone un progetto destinato ad essere superato con il presente procedimento di SUAP. Ne consegue che la rimanente parte della norma di P.G.T. dovrà essere interamente riconfermata, in coerenza con quanto sopra rilevato con specifico riferimento agli ambiti di applicazione del SUAP.

Con riferimento alle previsioni residenziali proposte nell'ambito AS3, si richiamano i contenuti del provvedimento di valutazione di compatibilità del P.G.T. con il P.T.C.P. con il quale veniva chiesto lo stralcio del Documento di Piano di eventuali previsioni pianificatorie differenti dalle opere di ripristino ambientale sino al loro termine. Ne conseguente che ulteriori modifiche per la componente residenziale dell'ambito AS3 che potranno essere considerate in seguito alla conclusione delle opere di ripristino ambientale, dovranno essere sottoposte a specifico procedimento di variante di P.G.T. e valutate nell'ambito di una procedura di Valutazione Ambientale Strategica, al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti in relazione alla componente rete ecologica paesaggio e boschi e consumi di suolo accertando, in tale modo, la sostenibilità ambientale dell'intervento. Tale indicazione risulta, peraltro, sostenuta dalla manca di una Valutazione Ambientale degli effetti generati, dall'attuazione della trasformazione residenziale successiva alla modifica morfologica che deriverebbe dall'approvazione del presente SUAP. Inoltre, indipendentemente dalla modifica dell'ambito AS3, sarà comunque necessario effettuare approfondimenti sulle tecniche sopra riportate

nell'ambito di uno specifico procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in coerenza con i contenuti del decreto Sviluppo.

... Considerazioni in ordine al progetto sottoposto a VAS. Fatto salvo quanto riportato al punto 1), si riportano di seguito le valutazioni inerenti al nuovo progetto di recupero. Il comparto soggetto del SUAP interessa l'area della Cava Baragiola identificata ..., parte integrante della rete ecologica del P.T.C.P.

La riclassificazione della rete ecologica inserisce l'area tra le zone di riqualificazione ambientale in quanto area di recupero di una ex cava, la zona di recupero ambientale si colloca tra due aree classificate come corridoi ecologici di secondo livello, posti a sudovest e a nordest e rappresenta quindi un elemento di continuità ecologica in grado di rafforzare la connessione tra soggetti di biodiversità presenti.

Ciò premesso, si evidenzia che il nuovo progetto di riassetto ambientale proposto produce una diversa morfologia dell'area e un nuovo riassetto vegetazionale finalizzato alla creazione di ambiti boscati, di prati polifiti da sfalcio.

Rispetto al precedente progetto di recupero, il progetto di variante non contiene più indicazioni in ordine alla conservazione del laghetto di cava e della zona umida circostante non riportando le ragioni connesse alla differente proposta di riassetto e la descrizione della situazione evolutiva dell'assetto idrogeologico, nella zona tale da motivare l'assenza di tale previsione, tra l'altro in un contesto nel quale tali elementi risultavano qualificati dall'intero comparto dal punto di vista paesaggistico ed ambientale ed in grado sia di aumentarne la biodiversità, sia di rafforzarne la funzione di corridoio ecologico.

In conclusione, relativamente alla nuova proposta di recupero morfologico al fine di rafforzare il corridoio ecologico sudovest - nordest, si chiede, in coerenza con i contenuti dell'autorizzazione paesaggistica del 2006, di considerare la ricostruzione di una zona umida all'interno dell'ambito oggetto di recupero da collocare lontano da aree urbanizzate o di prevista urbanizzazione in un contesto morfologicamente depresso, tale da favorire il coinvolgimento delle acque meteoriche.

Allo scopo di salvaguardare i flussi biologici, eventuali percorsi pedonali ed altri accessi a scopo fruitivo potranno essere realizzati sulle distanze non inferiori ai 10 metri dalla riva dell'invaso.

Componente boschi. In relazione alla componente in oggetto, si richiama il parere di conformità con prescrizioni rispetto al piano di indirizzo forestale dell'ufficio territoriale Insubria...

In relazione alla componente geologica, dovrà essere prodotto all'allegato 6 nuova asseverazione, dichiarazione sostitutiva di congruità urbanistica del SUAP in variante in relazione all'assetto geologico a firma di un geologo abilitato con relativa copia della carta d'identità.

Componente viabilistica. In ordine alla componente viabilistica, si richiama il punto 4) del parere emesso dalla Provincia in sede di verifica e di esclusione della V.A.S. con particolare riferimento alla richiesta di predisporre uno studio viabilistico esteso a tutti gli ambiti oggetto di incremento del traffico, al fine di un'adeguata valutazione degli impatti. Pur condividendone le linee fondamentali e il contenuto del rapporto ambientale in materia, si evidenzia che quanto predisposto non è uno studio viabilistico, ma ne costituisce soltanto le premesse. Si chiede conseguentemente di prevedere un'analisi dettagliata delle ricadute su ogni singola tratta o itinerari considerati simulando in modo puntuale gli incrementi di traffico attesi e le eventuali variazioni del livello di servizio per ciascuna delle ipotesi prese in considerazione allo scopo di porre in essere tutte le necessità e le misure compensative volte all'eliminazione al contenuto degli effetti derivati dall'intervento. Si chiede, pertanto, di fornire gli approfondimenti chiesti ai fini di un'adeguata valutazione degli impatti nel prosieguo dell'istruttoria.

Relativamente alle variabili da valutare, poiché il tratto di variante dell'S.S. 342 individuato nello schema non verrà posto in esercizio prima di tre anni da ora, lo studio viabilistico dovrà analizzare gli impatti sulla rete sia considerando tale tratto stradale come realizzato, che non ancora esistente.

Per quanto riguarda invece il nodo B, intersezione tra S.S. 342 e via Variola, lo schema a pagina 108 del rapporto ambientale prevede la formazione di una corsia di attesa per la svolta a sinistra verso Via Variola. Poiché quel tratto di statale è competenza di altro ente (ANAS S.P.A.) è necessario che la nuova configurazione dell'intersezione sia approvata o assentita dall'ente proprietario della strada.

Alla luce delle considerazioni e delle criticità sopra evidenziate, atteso che, ai sensi della normativa vigente, è responsabilità dell'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, acquisito il verbale della conferenza e valutate le osservazioni e i contributi pervenuti, formulare il parere motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del SUAP, la Provincia si riserva di effettuare un più puntuale approfondimento con conseguenti formali determinazioni in relazione alla valutazione di compatibilità della variante con il PTCP".

3- Regione Lombardia –Ufficio Tecnico Territoriale Insubria (nota prot. n. AE12.2019.0001897 del 08.02.2019 pervenuta in data 11.02.2019 prot. n. 0003507 integralmente richiamata quale parte integrante del verbale della CDS del 11.04.2019) ha evidenziato che il progetto interessa aree (mappali 1625-4314-4313-4312-4317) ove risulta effettuata una trasformazione del bosco in assenza del titolo abilitativo per oltre 12.000 mq, tale per cui un eventuale parere favorevole deve essere preceduto all'acquisizione dell'autorizzazione forestale in sanatoria da parte dell'ente competente.

4- ANAS (parere formulato in Conferenza dei servizi e parte integrante del verbale) ha espresso in sintesi contrarietà alla rappresentazione di una nuova viabilità di sua competenza non prevista e non conforme: “esprime parere negativo per questa nuova viabilità perché interferirebbe negativamente con l'attuale rotatoria che è proprio nei pressi della via Variola.... l'attuale innesto della via Variola sulla statale, però, così come proposta, per noi è inaccettabile".

5- Comune di Lurate Caccivio (nota prot. 0003397 del 08.02.2019, parte integrante del verbale) ha in sintesi confermato le proprie precedenti osservazioni espresse anche nelle fasi precedenti per il mancato approfondimento delle carenze delle valutazioni degli impatti già riscontrate e indicate: "... Il progetto viene ad oggi sostanzialmente ripresentato identico nelle sue componenti volumetriche, ambientali e paesaggistiche, relazione tecnica ancora datata aprile 2017. Nel dettaglio, alcune considerazioni sul rapporto ambientale presentato. Pagina 29, nel P.G.T. vigente si identifica la zona come completamente compresa nell'ambito riqualificazione naturale paesistica con l'assoluta inidoneità tecnica a sopportare ogni tipo di alterazione strutturale, come descritto nella relazione del Piano delle Regole... Pagina 31: in base alla classificazione di fattibilità geologica, si ritiene che le opere progettate all'interno delle aree in classe quarta si dovrebbero limitare al solo consolidamento e alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza delle aree. Si fatica a comprendere e si chiedono pertanto ulteriori delucidazioni come le ingenti opere di riporto terra possano essere compatibili con tali prescrizioni dettate dal piano. Pagina 39: crediamo che le considerazioni analitiche condivise che sono prese dal progetto di sottobacino del torrente Lura, nella parte riferita agli eventi alluvionali che ricadono sull'abitato di Lurate Caccivio meritino maggiori approfondimenti al fine di indirizzare gli interventi di recupero ambientale in progetto anche alla parziale risoluzione di questa criticità. Pagina 90: sempre in relazione al punto precedente, si ritengono sottostimate le entità degli impatti dell'attività prevista sul corso del torrente Lura, un intervento che si pone l'obiettivo generale di recupero ambientale non può, a nostro giudizio, non porsi a carico anche solo un minimo miglioramento delle condizioni legate al rischio idrogeologico. Pagina 101: se è vero che un territorio piano fornisce minori possibilità per la formazione di habitat diversificati e di nicchia ecologica, rispetto ad un territorio morfologicamente diversificato, si chiede di riconsiderare le superficie di progetto che vengono riportate allo stato originario di pianoro, rispetto all'assetto morfologico attuale che, una volta riqualificato ambientalmente, meglio si presterebbe alla

diversificazione degli habitat e degli ecosistemi. Pagina 105: l'ampia tematica della viabilità viene, a nostro parere, ampiamente sottovalutata, in particolare nei collegamenti con la viabilità principale. A mero titolo esemplificativo, come già a suo tempo evidenziato tramite i contributi portati nella conferenza di servizio del maggio 2017, si ricorda come la via Variola, ad oggi rappresentata un importante itinerario di fruizione degli spazi aperti tra Lurate, Olgiate e Colverde, la sua conferma e la presenza al di sotto di essa della rete principale dell'acquedotto non la rendono ad oggi idonea ad un traffico pesante come quello prospettato, a meno che non si prevedano a prevedano a priori consistenti interventi di rifacimento della stessa e di messa in sicurezza della mobilità dolce e delle intersezioni con la restante viabilità, esempio: far confluire il percorso della stessa direttamente sulla nuova rotatoria della SS 342. Allo stesso modo, nello scenario di progetto, non viene considerato l'impatto che l'accessibilità proposta potrà avere anche sulle attività agricole ed agrituristiche del comparto. Nel rapporto ambientale stesso, ci pare fondamentale sottolineare come, data la posizione dell'ambito a confine tra tre Comuni: Olgiate Comasco, Lurate Caccivio e Colverde, i contenuti dei capitoli 3 - Inquadramento, 4 - Approfondimenti tematici e 6 - Identificazione delle fonti, debba essere ampliate ai territori limitrofi ricadenti nei Comuni confinanti, esempio: tematica rumore e acque sotterranee. Quindi, per questo, noi ci rimettiamo all'esito della Commissione consiliare del nostro Comune, in base alla relazione che avevamo presentato, è nostra ragione ritenere che le tematiche già a suo tempo evidenziate e ad oggi solo in parte approfondite anche in questa fase tramite la documentazione messa a disposizione, non diano sufficiente riscontro dell'importanza che la proposta in oggetto ricopre per il nostro territorio".

Considerato che

Il d.lgs. 152/06 definisce la VAS non già come un procedimento o subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio endoprocedimentale di esso, che si concreta nell'espressione di un parere motivato che riflette la verifica della sostenibilità ambientale della pianificazione;

in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il SUAP in variante si propone di espungere la necessità di previa ottemperanza da parte dell'operatore alle articolate disposizioni di ripristino ambientale ingiunte dal Comune con apposita ordinanza, confermata dalla Provincia e ritenuta legittima in sede giudiziale, ripristino tuttora garantito secondo le modalità così cristallizzate secondo una progettualità approvata unitamente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da apposita fideiussione;

nel corso della valutazione si è affrontato il tema della sostenibilità ambientale della variante della normativa di piano proposta, alla luce di tutte i contributi acquisiti e degli specifici chiarimenti forniti dal proponente in sede di conferenza, nello scopo normativo di verificare – in quanto individuati, descritti e valutati - gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative adottabili in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso (art. 13 d. lgs. 152/06), cercando di superare, anche grazie all'apporto delle agenzie, le lacune del Rapporto ambientale, rimasto pressoché allo stato della fase della verifica di VAS senza gli approfondimenti richiesti in tale fase, che si sarebbero dovuti produrre nella sede della VAS disposta all'esito della verifica;

l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, ha svolto le attività tecnico-istruttorie, acquisito e valutato tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni

e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed è pertanto in grado di esprimere il proprio parere motivato, in senso negativo rispetto all'assenza di impatti negativi e significativi derivanti dalla modifica della normativa proposta rispetto alla stessa, e ciò su un piano logico prima che sostanziale, come emerso nel corso dell'iter;

e' invero ben emerso come la disposizione di cui all'art. 18.6 delle NTA del PdR, frutto di un iter pianificatorio assistito da VAS, abbia già preso in considerazione la possibilità di elidere l'adempimento dell'ordinanza di sospensione e di ripristino ambientale secondo il progetto approvato dalla Provincia, escludendola in ragione di una ferma posizione provinciale ostativa, corroborata dalla convalida dell'ordinanza da parte di sentenza passata in giudicato che ordina l'amministrazione di darvi ottemperanza. Il piano su cui si colloca il predetto provvedimento di ripristino tuttora inattuato è di natura provvedimentale e in senso lato sanzionatoria, tale da non poter esser travolto o posto nel nulla da un procedimento di altra natura, pianificatoria con tale precipuo scopo; ciò a maggior ragione ove il ripristino ambientale proposto in violazione del provvedimento ordinatorio non abbia caratteristiche di maggior pregio ambientale ma al contrario si riveli affetto da criticità legate alla mancata adeguata considerazione dei valori ambientali e paesaggistici derivanti dalla presenza di elementi della rete ecologica, dal mancato rispetto della necessità - più volte posta in luce nell'iter - di preservare la presenza di zone umide e specchi d'acqua importanti per la biodiversità, oltre che per ragioni di natura idraulica – c.d. nature based solution – e di connessione con elementi di Rete Natura 2000. Lo studio ambientale risulta carente nonostante le indicazioni tese alla sua integrazione fornite a più riprese, quanto alla valutazione degli impatti derivanti dalle nuove proposte di ripristino, che seppure non approfondite come in una VIA, devono pure essere presenti in un procedimento di VAS, tra l'altro disposto proprio per la ravvisata inadeguatezza della mera verifica di assoggettabilità, nello spirito di consentire quel raffronto tra le alternative pianificatorie, e tra scenari, che solo può consentire la valutazione ambientale della sostenibilità e della compatibilità delle varianti proposte, nella logica dell'interesse pubblico alla conservazione delle risorse naturali e non solo della riduzione dei costi di ripristino del privato, che invece deve rispettare i canoni eurounitari e nazionali del principio per cui chi inquina paga;

in tal senso, la previsione normativa attuale garantisce la coerente applicazione di tale principio, imponendo prima di ogni altro utilizzo dell'area sia il ripristino ambientale sinora omesso, assistito da fideiussione non svincolata, analogamente a quanto deve operarsi, come emerso nel procedimento, quanto alla previa conclusione dell'iter sanzionatorio o di sanatoria dell'illecito forestale rilevato dall'UTR e riferito a 12.000 mq di bosco illegittimamente trasformato: in entrambi i casi si deve garantire che ogni effetto dell'illecito ambientale o con effetti ambientali sia riparato prima di consentire al privato un nuovo utilizzo dell'area. Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che la proposta del proponente non appare soddisfattiva delle predette esigenze di tutela ambientale per le molteplici carenze, lacune e criticità evidenziate da più osservatori, rimaste irrisolte, nonché per la mancata dimostrazione degli effetti ambientali migliorativi, od anche solo pari, della soluzione alternativa proposta in variante alla normativa piano. In altre parole, la proposta in variante appare elusiva degli onerosi ma articolati e puntuali obblighi di ripristino ambientale previsti dall'originaria autorizzazione provinciale rilasciata per la cava di recupero, e ribaditi nell'ordinanza tuttora in attesa di essere eseguita, confermata dal TAR e, all'esito della VAS, sorretti tuttora da ragioni di tutela e conservazione ambientale di maggior pregio rispetto alla soluzione proposta. Oltretutto le carenze in tema di descrizione degli impatti, particolarmente rilevanti sotto i profili viabilistici, come rilevato da ANAS, ma non solo, vedasi le ferme posizioni della Provincia, corroborano la valutazione negativa della proposta di variante alla normativa vigente correlata allo scenario progettuale alternativo a suo fondamento;

non rileva il fatto, sottolineato dalla proponente, che si tratti di VAS e non di VIA, perché l'analisi degli impatti è comunque richiesta in tale procedura proprio per consentire una valutazione partecipata degli effetti della diversa pianificazione sotto il profilo ambientale ai fini decisionali, specie ai fini della comparazione delle alternative, e che come sottolineato in più passaggi dall'autorità competente, nel caso di progetto in SUAP, votato all'ottenimento di un provvedimento autorizzativo unico, in variante a una norma del PdR particolarmente puntuale, l'analisi degli impatti deve necessariamente in questa sede essere atta a consentire la valutazione delle alternative e la loro diversa impronta ambientale.

Visti pertanto gli artt. 9 del d. lgs. 152/06, Norme procedurali generali, per il quale “Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 10 bis della L. 241/90, Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi del quale “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.”, nonché 16 comma 2 del d. lgs. 152/06 per il quale “L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma”, da intendersi anche riferito al proponente, nel caso di piani di iniziativa privata o di varianti derivanti dalla presentazione di progetti privati;

atteso che il parere motivato negativo espresso dall'autorità competente d'intesa con l'autorità procedente determina un arresto procedimentale ostativo alla prosecuzione del procedimento di SUAP in variante per la sua ritenuta incompatibilità con le esigenze di sostenibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06, tale da imporre la formulazione di preavviso di parere negativo e di rigetto

L'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente
Viste le risultanze della CDS finale di VAS

comunica che dalle risultanze dell'istruttoria procedimentale sono emersi elementi ostativi che non consentono a questa amministrazione di concludere in senso favorevole la valutazione di cui in oggetto, come sopra evidenziato e

DETERMINA

di formulare il seguente preavviso di parere motivato negativo ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/1990.

Di rendere noto all'istante che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis L. 241/1990, lo stesso ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti

utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati entro il termine perentorio di **30 giorni dal ricevimento della presente** comunicazione.

Qualora non pervengano osservazioni o la documentazione sopra citata, ovvero questi non siano pertinenti o non siano ritenuti accoglibili, sarà emesso da parte di questa autorità parere motivato negativo.

La presente comunicazione interrompe i termini del procedimento che inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento delle Vs. osservazioni o, in ogni caso, in mancanza di vostre comunicazioni, dalla scadenza del termine di 30 giorni sopra indicato.

Resta salva, nel caso fosse vostra intenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 comma 2 del d.lgs. 152/06 raccogliere gli spunti emersi da quanto sopra evidenziato ai fini dell'aggiornamento del Rapporto Ambientale, degli studi relativi e delle soluzioni progettuali comportanti la proposta variante alle NTA del PGT, compresa una rinnovata formulazione della stessa proposta di variante, la possibilità di chiedere, con congrua motivazione, una proroga del termine di cui sopra.

La presentazione delle osservazioni comporterà un'ulteriore valutazione, ma non determinerà necessariamente l'accoglimento dell'istanza presentata e nelle motivazioni del provvedimento finale verrà dato conto dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate.

L'autorità Competente
IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Geom. Gualtiero Ambrosoli

L'Autorità Procedente
IL RESPONSABILE
SPORTELLLO UNICO IMPRESE
Dott. Massimiliano Travagliati

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.